



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 23 gennaio 2006

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/0000540

Alla **Legacoop**
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Comitato territoriale di Oristano
Via G. Correlli n. 4/b
Oristano

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Legacoop in materia di agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990.

La Legacoop di Oristano, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sul diritto, da parte delle società cooperative, di avvalersi degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990.

L'art. 8 citato stabilisce che *“a decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro (...) in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”*.

Le perplessità nascono dalla circostanza secondo la quale la normativa fa esclusivo riferimento ai *“datori di lavoro”* e, per tale ragione, già l'INPS in passato aveva provveduto a disconoscere tali agevolazioni per i lavoratori assunti dalle cooperative e soci delle stesse. Le ragioni del disconoscimento potevano peraltro rinvenirsi in due diversi atti dell'Istituto, il messaggio n. 22923 dell'11 marzo 1999 e la circolare n. 118 del 26 maggio 1988, nei quali si chiariva che per i lavoratori associati in cooperativa di produzione e lavoro iscritti nelle lista regionale di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 non spettano le agevolazioni contributive ivi

previste, in quanto *“la prestazione dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”*.

Le passate determinazioni dell’INPS, ormai superate da recenti pronunce giudiziali, sono sorpassate anche alla luce della evoluzione legislativa che ha recepito l’orientamento giurisprudenziale indicato. Infatti, in base all’art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001 *“il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo **un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”***.

Alla luce di quanto sopra, ricorrendone i requisiti, appare ammissibile la concessione della agevolazione di cui all’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 anche ai lavoratori soci di cooperativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP